

È già troppo tardi?

Analisi e proposte minime per uscire dall'emergenza carceri in Italia

di **Alida Surace**



Ho l'impressione che il carcere italiano sia un involucro premeditadamente chiuso alle idee, ai cambiamenti, a tutt'oggi non lo si riesce a piegare a nessuna utilità sociale, anzi rimane il maggior riproduttore di sub-cultura: entrano uomini ed escono bambini, pacchi bomba senza fissa dimora.

Vincenzo Andraous

“Ogni tanto mi chiedo cosa mai stiamo aspettando”, dice Ann Deveria. “Che sia troppo tardi”, risponde Bartleboom.

Alessandro Baricco

Per ben 38 volte dall'inizio dell'anno ad oggi abbiamo aspettato che fosse troppo tardi. Tardi per intervenire. In tempo solo per raccontare e tentare di riflettere. Spesso non si fa neppure quello: un suicidio in carcere (Ristretti Orizzonti, 2010) merita al massimo qualche riga sui giornali, articoli quasi identici che si ripetono e che ormai non stupiscono più, ammesso che abbiano mai stupito. Siamo di fronte ad un vero e proprio paradosso: mentre il numero dei cosiddetti “eventi critici” in ambito penitenziario (suicidi, morti per malattia o per cause “ignote”, atti di autolesionismo, maltrattamenti) cresce inesorabilmente, si ha la sensazione disarmante che l'indignazione ceda il passo all'abitudine e, dunque, all'indifferenza o alla rassegnazione. La questione dei suicidi è solo uno dei tanti temi, per quanto forse il più emblematico, da cui partire per analizzare la situazione delle carceri in Italia: un problema che, nonostante l'indubbia urgenza e complessità che lo caratterizza, non sembra mai degno di occupare seriamente i primi posti nell'agenda politica nazionale. Come possiamo affrontare il tema con la dovuta serietà?

La “simbiosi mortale” tra carcere e sovraffollamento: l'evidenza dei numeri

L'importanza dei numeri non è scontata. C'è chi critica aspramente la produzione giornalistica sul carcere perché, al di là della retorica per cui “i detenuti sono uomini e non numeri”, spesso gli articoli “sembrano a tutti gli effetti delle note contabili: c'è il numero totale dei detenuti, il numero di quelli che sarebbero di troppo rispetto alla normale

È già troppo tardi?

capienza, il numero degli stranieri e dei tossicodipendenti, per finire col numero degli autolesionisti e dei morti suicidi” ([Ristretti orizzonti, 2003](#)). Critica condivisibile, ma solo in parte. Certamente i numeri non bastano, né si può in questa sede approfondire la complessa problematica della lacunosità dei dati a disposizione. Ma per avere un’informazione completa sulle condizioni delle carceri italiane e iniziare a comprenderne la portata, i dati quantitativi debitamente analizzati sono essenziali.

Un numero in particolare non va mai dimenticato: 44.592. Indica la capienza regolamentare dei 206 Istituti di pena presenti in Italia. Con questo numero vanno confrontati i dati forniti semestralmente dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) per valutare il tasso di sovraffollamento carcerario. Al 31 maggio 2010 è stato registrato un totale nazionale di 67.601 detenuti. Erano 64.791 a dicembre del 2009, 58.127 a dicembre 2008, 48.693 a dicembre 2007, 39.005 a dicembre 2006 e 61.264 a giugno del 2006. I due ultimi dati, apparentemente dissonanti, riflettono l’impatto dell’indulto votato nel luglio del 2006 dal Parlamento italiano, che ha “svuotato” le carceri italiane ma il cui effetto, come mostrano chiaramente i dati, si è esaurito nell’arco di circa due anni. Il dato è comunque molto chiaro: assistiamo ad un costante aumento delle presenze in carcere, che fa del sovraffollamento un’emergenza ormai cronica.

La prima e principale conseguenza di questa tendenza al sovraffollamento è facilmente individuabile nell’assoluta impossibilità di garantire i diritti previsti dalla normativa penitenziaria. Come potrebbe essere altrimenti “in una struttura che contiene un numero di persone tre volte superiore alla sua capacità e con risorse sufficienti per soddisfare i bisogni fondamentali di un decimo dei reclusi effettivi” (Santoro, 2010)?

Il tasso di suicidi è solo uno dei tanti sintomi di crisi profonda del sistema: “qualunque sia l’imputazione, uno deve avere tutte le garanzie, pena la rinuncia dello Stato ad essere uno Stato di diritto, perché la legittimità giuridica e morale dello stato è affidata alla capacità di garantire l’incolumità delle persone affidategli” ([Manconi, 2010](#)). Affermare, come pure qualcuno ha il coraggio di fare, che non ci sia alcun legame tra i suicidi e le condizioni di detenzione è, nella migliore delle ipotesi, il segno di un’ignoranza inaccettabile, soprattutto da parte di coloro che, per le cariche istituzionali che ricoprono, avrebbero il dovere di sapere oltre che di intervenire.

Diversi studi stanno portando avanti, negli ultimi anni, il difficile compito di colmare la grave lacuna informativa che circonda il fenomeno dell’autolesionismo in carcere. Essi sostengono l’esistenza di “una logica connessione tra le condizioni di vita che determinano disagio e stress e i passaggi all’atto” e individuano la vera “variabile indipendente” del fenomeno nel tipo di regime, nelle condizioni strutturali e nelle relazioni umane che a seguito di questo si generano ([Manconi e Boraschi, 2005](#); [Buffa, 2008](#); [Psichiatria democratica 2010](#)). Non serve dunque che il Ministro della Giustizia ricordi che le carceri sono “fuori dal principio costituzionale dell’umanità” ([Salvia, 2009](#)): lo ha riconosciuto, da ultimo, la Corte europea dei diritti dell’uomo che nel caso [Sulejmanovic c. Italia](#) ha condannato il nostro paese per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in base al quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. La pronuncia, risalente al luglio 2009, afferma con chiarezza che la mancanza in cella di un sufficiente spazio personale garantito ad ogni detenuto “è di per sé costitutiva di un trattamento inumano e degradante”. A differenza dei proclami retorici, la sentenza dei giudici di Strasburgo non può restare *flatus vocis*. Ai sensi dell’art. 46 della CEDU grava infatti sullo Stato responsabile della violazione

l'obbligo giuridico non solo di pagare le somme comminate a titolo di equa soddisfazione, ma anche di individuare le misure generali e/o individuali (se applicabili), da adottare nella legislazione nazionale per porre fine alla violazione riscontrata e per rimediare, per quanto possibile, ai suoi effetti ([Surace, 2006](#)). Finché non si prenderanno impegni concreti e credibili in tal senso, le carceri italiane resteranno solo un luogo dove i diritti “non possono che dissolversi” (Santoro, 2010).

Abuso della custodia cautelare e mancato ricorso a misure alternative, specie per gli stranieri

I detenuti “di troppo” sono ad oggi 23.009. Numeri ingenti, che diventano ancora più allarmanti se prendiamo in considerazione due aspetti particolarmente significativi: la posizione giuridica e la nazionalità dei detenuti. Sempre in base agli ultimi dati forniti dal DAP, i detenuti in attesa di una condanna definitiva sono ben 29.436, quindi il 43,5% del totale, con una percentuale di stranieri che arriva al 42,5%. Gli stranieri invece sono 24.860, ovvero quasi il 37% dei detenuti totali, a fronte di una presenza straniera in Italia pari al 7,2% circa ([Caritas/Migrantes, 2009](#)): una sovra-rappresentazione lampante, le cui cause richiedono una spiegazione accurata, anche perché i dati sull'incarcerazione degli stranieri sono spesso utilizzati per rinforzare lo stereotipo pregiudizievole dell'immigrato-criminale.

Per quanto riguarda la posizione giuridica dei detenuti, l'art. 275 del Codice di procedura penale, terzo comma, afferma che “la custodia cautelare in carcere può essere disposta *soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata*”. L'elevatissimo numero di detenuti in attesa di sentenza definitiva dimostra, tuttavia, il totale abbandono della logica del ricorso al carcere come *extrema ratio*. Tale abbandono è dovuto anche ad una legislazione che, per soddisfare il bisogno di sicurezza strategicamente indotto nell'opinione pubblica ([Demos, 2007](#)), ha tra l'altro allargato le ipotesi di applicazione della custodia cautelare in carcere, modificando gli artt. 275 e 280 c.p.p. Ne consegue un eccessivo ricorso alla detenzione preventiva, indipendentemente dalle effettive esigenze cautelari del caso concreto, con evidenti ricadute in termini di sovraffollamento. Inoltre il continuo ingresso di migliaia di detenuti non definitivi, che spesso restano in carcere solo per brevi periodi, rende vano qualsiasi “investimento trattamentale” ed ha l'unico effetto di appesantire ulteriormente il sistema con un inutile dispendio di energie, già insufficienti, a partire dagli inevitabili adempimenti burocratici come l'immatricolazione.

Si tratta per altro di un problema non recente e non solo italiano, la cui incidenza ha indotto la Commissione europea a promuovere già nel 2004 un Libro Verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive ([Commissione europea, 2004](#)). Il problema investe inevitabilmente, e in modo ancor più evidente, tutta la fase dell'esecuzione penale dove la carcerazione sembra essere l'unica risposta ai problemi di criminalità e “sicurezza”.

Questa tendenza è particolarmente marcata per quanto riguarda i detenuti stranieri, con conseguenze sul piano del trattamento penitenziario e dei diritti a dir poco drammatiche. Per gli stranieri il diritto ad un trattamento individualizzato e ad un percorso risocializzante, secondo quanto prescritto dall'ordinamento penitenziario (legge 354/75), è destinato a rimanere lettera morta perché, alle difficoltà prima evidenziate in riferimento ai detenuti italiani, si aggiunge l'impropria declinazione in chiave “nazionalista” del principio della

rieducazione ([Ruotolo, 2006](#)). Un importante segnale di segno opposto è stato dato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7458 del 27 aprile 2006, in cui si afferma che “in materia di esecuzione della pena detentiva, le misure alternative alla detenzione in carcere possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno” ([Cassazione, 2006](#)). Il ragionamento della Corte si pone in netta controtendenza rispetto al cosiddetto “diritto penale dello straniero”, chiaro dispositivo di costruzione e riproduzione della disuguaglianza sociale sulla base dell’origine nazionale ([Pepino, 2008](#)), soprattutto quando si afferma che “considerati i preminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (ex artt. 2, 3 e 27, comma 3, della Costituzione), che costituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario sulle misure alternative e di cui sono lineare espressione anche gli artt. 1 e 13 del medesimo ordinamento sulle modalità del trattamento, l’applicazione di dette misure non può essere esclusa, *a priori*, nei confronti dei condannati stranieri, che versino in condizione di clandestinità o di irregolarità e siano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l’espiazione della pena” ([Cassazione, 2006](#)).

Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla Corte Costituzionale che, a poco più di un anno di distanza, nella sentenza n. 78/2007 ha dichiarato illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 354/75, per violazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, se interpretati nel senso che allo straniero irregolare fosse precluso l’accesso alle misure alternative da essi previste ([Consulta, 2007](#)). Al di là di questi segnali indubbiamente positivi, le considerazioni svolte dimostrano come la crisi del sistema carcerario italiano necessiti di un’urgente e radicale riconsiderazione: occorre smettere di banalizzare il problema del sovraffollamento come un’emergenza e iniziare a porsi il problema di “liberarsi dalla necessità del carcere” ([Margara, 2005](#)). Per far questo, occorre andare alla radice del sovraffollamento: la tendenza a fare della carcerazione l’unica risposta ai problemi di criminalità e di “sicurezza”, unita alla tendenza a fare del sistema penale in genere la principale risposta a problemi di natura sociale.

Alla radice del sovraffollamento: aumento della criminalità o della criminalizzazione?

Per capire come si è arrivati alla situazione attuale è utile mettere in dubbio il luogo comune che collega l’inarrestabile crescita dei tassi di carcerazione ad uno speculare aumento della criminalità e dunque del “bisogno di sicurezza” da parte dei cittadini minacciati. A fronte di un aumento dei reati denunciati pari al 13%, nell’ultimo ventennio la popolazione detenuta è più che raddoppiata passando dalle 31.053 unità del 1991 alle 67.601 del 2010. Secondo i dati del Ministero degli Interni, a parità di reati denunciati tra il 1990 e il 2008, il numero di condanne inflitte è raddoppiato ([Caputo, 2010](#)).

Già questi dati dovrebbero indurre a superare la considerazione del sovraffollamento come variante “naturale” e, come tale, incontrollabile del sistema. Il sovraffollamento è invece la conseguenza diretta di una costante espansione, sia quantitativa che qualitativa, del diritto penale. È il risultato di leggi il cui impatto sul sistema penale e penitenziario italiano ha alimentato una folle corsa all’incarcerazione come antidoto al disagio sociale. Oltre agli interventi, menzionati sopra, che hanno ribaltato la logica del carcere come *extrema ratio*, o quelli che hanno limitato i casi di sospensione dell’esecuzione (art. 656 c.p.p.) o di concessione dei benefici penitenziari (art. 4 bis legge 354/75), tre sono le

normative da ritenere responsabili dell'attuale sovraffollamento: la legge 251/05 sulla recidiva (cosiddetta "legge ex-Cirielli"), il T.U. 309/90 (e successive modifiche) sugli stupefacenti e il T.U. 286/1998 (e successive modifiche) sull'immigrazione.

Le responsabilità della legge sulla recidiva, che ha peraltro sollevato non pochi dubbi di costituzionalità, rispetto all'aumento degli ingressi in carcere è collegata a diversi fattori: al significativo innalzamento della pena per i soggetti recidivi, alla previsione di alcune ipotesi di aumento obbligatorio della pena, alla dilatazione dei termini di prescrizione in caso di reiterazione del reato e all'introduzione di limiti alla possibilità di usufruire di misure alternative alla detenzione. L'impatto di queste misure sul sovraffollamento è assai evidente e non richiede qui ulteriori chiarimenti.

La responsabilità della legge sugli stupefacenti è confortata da dati eloquenti. Secondo i numeri forniti dal DAP, nel secondo semestre del 2009 i detenuti per reati connessi alla legge sugli stupefacenti erano 39.502, dunque quasi il 61% delle presenze. Solo nel 2008, ad esempio, il 31% degli ingressi in carcere riguardava violazioni del T.U. sugli stupefacenti. Facile leggere in questi dati l'effetto dell'inasprimento delle politiche penali in materia avvenuto con la legge 49/06 (la cosiddetta "legge Fini-Giovanardi") che ha, tra l'altro, previsto la punibilità della detenzione di sostanze stupefacenti che "appaiono destinate ad uso non esclusivamente personale" (art. 73, comma 1 bis lett. a), riferendo quindi la rilevanza penale della condotta "non già all'essere ma all'apparire" ([Pepino, 2010](#)).

Analoghe considerazioni possono essere svolte, infine, in merito alla normativa sull'immigrazione, da sempre improntata ad una logica di esclusione dello straniero e di costante inasprimento delle pene, chiaro segnale della volontà politica di "trattare il fenomeno migratorio come un fenomeno criminale, con gli arresti, con il carcere e con la repressione penale" ([Cascini, 2010](#)). Ecco allora il perché della sovra-rappresentazione degli stranieri nelle carceri italiane: non perché commettono più reati ma perché il "diritto penale dello straniero", in sinergia con la normativa amministrativa, ha stretto le maglie della repressione penale creando una condizione diffusa e difficilmente evitabile di "irregolarità". Tale percorso di criminalizzazione arriva al culmine con l'introduzione del cosiddetto "reato di clandestinità" (art. 10 bis T.U. 286/98) che punisce lo straniero che faccia ingresso ovvero si trattienga nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni vigenti in materia. Introdotto dalla legge 94/09 ("pacchetto sicurezza"), la norma ha evidente valore simbolico più che reale, come dimostra tra l'altro la clausola di riserva per cui il reato in questione è contestato solo "salvo che costituisca più grave reato" ([Mannucci, 2009](#) e [Stomeo 2009](#)). Al tempo stesso, la previsione dell'espulsione come sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, oltre a creare problemi di coordinamento con le altre ipotesi di espulsione, aumenta inevitabilmente la probabilità di detenzione dello straniero per problematiche connesse con l'accompagnamento coatto alla frontiera ([ASGI, 2009](#)).

Da un lato, dunque, la criminalizzazione dello straniero contribuisce al sovraffollamento delle carceri creando il cosiddetto "effetto porta girevole" che coinvolge migliaia di stranieri privi di documenti ([Testa-Ormanni-Morsello, 2010](#)); dall'altro, costituisce l'ennesima manifestazione di un diritto penale modellato sul tipo d'autore, dove la pena è trasformata da "sanzione per un determinato fatto a punizione (differenziata) per categorie di soggetti" ([Pepino, 2010](#)). Un minimo segnale di correzione di rotta è stato dato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l'aggravante della

È già troppo tardi?

clandestinità (art. 61 n.11 bis codice penale.) che era stata introdotta con la legge 92/08 e che prevedeva un aggravio di pena, a parità di reato, se la persona che lo aveva commesso era un immigrato in situazione irregolare. Nella stessa occasione, però, la Consulta ha ritenuto di non dover censurare il reato di immigrazione clandestina.

Come i casi portati ad esempio dimostrano assai chiaramente, più che ad un aumento della criminalità siamo di fronte ad un forte aumento della criminalizzazione, realizzata sia attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato prive di immediata offensività, sia attraverso l'inasprimento della sanzione penale per determinati soggetti. Tale aumento della criminalizzazione trae a sua volta origine da una precisa scelta politica che, accompagnata da "una propaganda che ha creato un'immagine molto forte di insicurezza del nostro paese e, con essa, una distorsione del sistema penale" ([Cascini, 2010](#)), cerca consensi proprio attraverso propagandistiche risposte a questo bisogno indotto e mai colmato di sicurezza da parte della società civile.

Alcune soluzioni possibili

Una delle prime condizioni per elaborare soluzioni durature al sovraffollamento carcerario è data da una corretta informazione e dall'elaborazione di adeguate categorie d'analisi. Esclusa ogni correlazione tra sovraffollamento e aumento della criminalità, diventa più chiaro perché sia del tutto errato, nonché inutile, affidare la soluzione del problema alla tanto propagandata edilizia penitenziaria, "dissipando ingenti risorse economiche per un risultato che già ad oggi sarebbe insufficiente a ricondurre nella legalità le carceri italiane" ([Fuoriluogo, 2010](#)). Una corretta informazione è forse l'unico strumento utile per spiegare e dimostrare come, finché il carcere resterà l'unica risposta al disagio sociale e alla percezione di insicurezza, il sovraffollamento continuerà ad incidere non solo sui diritti di coloro che si trovano costretti nelle maglie della repressione penale, ma anche dell'intera società per le inevitabili conseguenze negative sul processo di reintegrazione e dunque sulla recidiva. Sono infatti ancora una volta i numeri a darci la misura di quanto sia controproducente per la società non investire sulle misure alternative alla detenzione: il tasso di recidiva per i detenuti che scontano l'intera pena in carcere si aggira intorno al 69%, mentre per quelli che usufruiscono di un percorso alternativo, scende fino al 19% ([Leonardi 2007](#) e [Salvati, 2010](#)).

È proprio in questa direzione che si muove l'appello "[Carceri aperte ai giornalisti](#)", lanciato recentemente dall'[Associazione Antigone](#) per rivendicare il diritto dell'opinione pubblica a conoscere quanto accade nei penitenziari italiani e per contrapporre all'*emergenza carceri* un'*emergenza informazione*, simbolicamente proclamata proprio mentre sembrava inarrestabile l'approvazione della contestata legge sulle intercettazioni (la cosiddetta "legge bavaglio"). Colmare il difetto d'informazione e di riflessione analitica è la scommessa da vincere per aprire gli spazi pubblici e politici ai necessari cambiamenti del sistema penale e penitenziario italiano, cambiamenti che si dovranno concretizzare in una significativa battuta d'arresto della continua espansione dell'area della penality. In concreto, dare una risposta seria ed efficace al problema del sovraffollamento significa iniziare a modificare le leggi che ne sono responsabili, significa abbandonare la logica di un "diritto penale d'autore" che passa attraverso l'esclusione dei soggetti marginali, significa tornare alla carcerazione preventiva come *extrema ratio*, significa investire sia sui percorsi alternativi alla detenzione che sul trattamento penitenziario.

Si tratta, in definitiva, di abbandonare l'idea di una "sicurezza negativa", che utilizza sistema penale come unica risposta alla crisi delle istituzioni sociali tradizionali, per iniziare ad investire sulla "sicurezza positiva", fatta innanzitutto di progetti e politiche sociali ([Margara, 2005](#)).

Riferimenti bibliografici

ASGI, 2009, "Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva", scheda a cura di S. Romanotto e P. Bonetti, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/scheda.pratica.espulsione.a.titolo.di.sanzione.sostitutiva.doc

Boraschi A. e Manconi L., 2006, "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 – 2004", *Rassegna Italiana di Sociologia*, gennaio-marzo 2006
www.dsonline.it/.../ricerca%20a%20buon%20diritto3118731645.doc%20%20%20

Buffa P., 2008, "Alcune riflessioni sulle condotte auto aggressive poste in essere negli istituti penali italiani (2006-2007)", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 3/2008.
<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/65899.pdf>

Caputo G., 2010, a cura di, *Carcere e diritti sociali*, Trimestrale del Cesvot, Firenze.
http://www.cesvot.it/repository/cont_schedemm/5636_documento.pdf

Caritas/Migrantes, 2009, *Immigrazione. Dossier statistico*, Caritas, Roma.
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2009/dossier_immigrazione2009/scheda.pdf

Commissione europea, 2004, *Libro Verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive*, Bruxelles, 17 agosto 2004.
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0562:FIN:IT:PDF>

Salvia L., 2009, "Carceri piene, fuori dalla Costituzione", *Corriere della Sera*, 16 marzo 2009.
http://archiviositorio.corriere.it/2009/marzo/16/Carceri_piene_fuori_dalla_Costituzione_co_8_090316029.shtml

Demos, 2009, "La sicurezza in Italia. Significati, immagine e realtà"
http://www.osservatorio.it/download/10032009.la_sicurezza_in_italia.pdf

Psichiatria democratica 2010, "Contro suicidi processi di umanizzazione", *Forum salute mentale*, 28 giugno 2010.
<http://www.news-forumsalutementale.it/psichiatria-democratica-contro-suicidi-processi-di-umanizzazione/>

Fuoriluogo 2010, "Le carceri scoppiano. Potenziamo le misure alternative, liberiamo i

tossicodipendenti”, *blog di Fouriluogo.it*

<http://www.fuoriluogo.it/blog/appelli/le-carceri-scoppiano/>

Leonardi F., 2007, “Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva”, *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 2/2007.

<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/4825.pdf>

Cascini G. 2010, “L'emergenza carcere non si risolve con l'edilizia, ma cambiando leggi sbagliate”, intervista a cura di S. Marietti, *Linkontro*, 10 giugno 2010.

http://www.linkontro.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3243:cascini-anm-lemergenza-carcere-non-si-risolve-con-ledilizia-ma-cambiando-leggi-sbagliate&catid=44:linascoltato&Itemid=79

Mannucci M., 2009, “Brevi considerazioni sul reato di immigrazione clandestina”, *Strumentario Avvocati - Rivista di Diritto e Procedura Penale*, n. 10/2009.

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=47103>

Margara A., 2005, “Liberarsi dalla necessità di questo carcere”, *Carcere in Emilia-Romagna*.

<http://www.carceriemiliaromagna.it/wcm/carceriemiliaromagna/sezioni/archivio/documentazione/marg2.htm>

Pasolini C., 2010, “Lecco, denuncia contro i Carabinieri: mi hanno preso a calci e torturato”, *la Repubblica*, 24 giugno 2010.

http://www.repubblica.it/cronaca/2010/06/24/news/lecco_pestaggio-5106184/

Pepino L., 2008, “Meccanismi di esclusione e diritto penale del nemico”, *Europeanrights.it*, 29 febbraio 2008.

www.europeanrights.eu/getFile.php?name=public/commenti/...pdf

Ristretti orizzonti 2010, *Morire di carcere: dossier 2000-2010*.

<http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm>

Ristretti orizzonti 2003, *Morire di carcere: dossier 2002-2003. Suicidi, assistenza sanitaria disastrosa, morti per cause non chiare, overdose*.

<http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2003/ricerca02.htm>

Ruotolo M., 2006, “Può la rieducazione assumere connotati “nazionalistici”? Appunti sulla condizione giuridica del detenuto privo di permesso di soggiorno”, *Costituzionalismo.it*, 13 novembre 2006.

<http://www.costituzionalismo.it/stampa.asp?thisfile=art20061113-1.asp>

Salvati A., 2010, “L'emergenza del sovraffollamento carcerario”, *Amministrazione in cammino. Rivista elettronica*.

http://www.amministrazioneincammino.it/site/contentfiles/00016300/16388_articolo%20s%20ovraffollamento_salvati.pdf

Santoro E., 2010, “Introduzione” a Caputo G., a cura di, *Carcere e diritti sociali*, Cesvot, Firenze.

Stomeo A., 2009, “Art. 10 bis T.U. immigrazione: l’ennesima sanzione penale simbolica ed inutile”, 29 settembre 2009. <http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/015465.aspx>

Surace A., 2006, “Interlegalità e protezione dei diritti fondamentali. Un case-study: la protezione dell’unità familiare tra normativa comunitaria, CEDU e normativa italiana”. <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/surace/index.htm>

Testa I., Ormanni R., Morsello L., 2010, “Carceri – Sovraffollamento – Rimedi urgenti – Rimedi strutturali”, 4 giugno 2010. <http://www.radicali.it/newsletter/view.php?id=157850&numero=13816&title=DOWNLOAD>